



Prefettura di Reggio Calabria - U.T.G.

AREA II – Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

Prot. n. 16225/Area II/S.E.

Li, 19 marzo 2012

Circolare n. 9/2012

Ai sigg. Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi

dei Comuni di:

Africo, Antonimina, Bivongi, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Melito Porto Salvo, Motta San Giovanni, Palmi, Placanica, Plati, Portigliola, Rizziconi, Sant'Eufemia in Aspromonte, Staiti, Terranova Sappo Minulio e Varapodio

Al sig. Commissario Straordinario

dell'A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria

Al sig. Dirigente dell'A.S.P. n. 5

Dipartimento di Prevenzione

Sede di Locri

Al sig. Dirigente dell'A.S.P. n. 5

Dipartimento di Prevenzione

Via Tirrena inf. SS 18 - Palmi

OGGETTO: Elezioni comunali di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012. Eventuale turno di ballottaggio di domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012.

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

In prossimità delle consultazioni amministrative in oggetto, si ritiene opportuno sensibilizzare le SS.LL. affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

Codesti Comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei Sindaci e dei Commissari Straordinari e prefettizi affinché predispongano un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Prefettura di Reggio Calabria - U.T.G.

AREA II – Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

* * *

L’Azienda Sanitaria Provinciale, nei tre giorni che precedono le consultazioni nonché nei giorni della votazione, dovrà assicurare la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

Si rammentano le disposizioni preclusive di cui all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali **i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”**.

Si invitano, quindi, i sigg. Dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale, a procedere con la massima urgenza alla designazione dei funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune in indirizzo interessato alle consultazioni elettorali, provvedendo a notificare ai Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi i nominativi dei medici incaricati e facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, allo scrivente Ufficio.

Si ritiene opportuno rammentare che il Consiglio di Stato – Sezione Quinta, con sentenza n. 1721/2011 del 14 gennaio-21 marzo 2011, ha affermato che **non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia.**

La conoscenza della patologia addotta dall’elettore, infatti, è funzionale all’esercizio dei poteri spettanti al presidente di seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni “fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati”.

Conseguentemente, nell’apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del “motivo specifico” per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione “infermità” eventualmente riportata nel certificato medico.

Le SS.LL. vorranno, pertanto, richiamare l’attenzione dei funzionari medici designati in occasione delle consultazioni in argomento, sensibilizzandoli in ordine all’esigenza di una chiara ed univoca compilazione dei certificati di cui trattasi, tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al voto “assistito”.



Prefettura di Reggio Calabria - U. T. G.

AREA II – Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

* * *

In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:

- tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria;
- tutti gli elettori tossicodipendenti, ospitati presso le apposite strutture di recupero, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

Si pregano i sigg. Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi di portare quanto sopra a conoscenza dei Direttori delle strutture interessate, ai fini delle preventive, necessarie intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto, delle predette categorie di elettori, da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 44 del D.P.R. n. 570/1960 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136).

* * *

I sigg. Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi vorranno, inoltre, portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti di seggio, anche mediante consegna di fotocopia della presente, affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate.

* * *

Il testo della presente circolare è consultabile sul sito internet della Prefettura all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/reggiocalabria/>.

p. Il Prefetto
Il Vice-Prefetto Vicario
Di-Dio Datola

ky

AD